



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

316

Reg. delib. n. 9063

Prot. n. 35

-Parchi

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

O G G E T T O Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Canneto di Levico" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Il giorno 5 agosto 1988

ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

in seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: **Pierluigi Angeli**

presenti:	}	l'assessore sostituto:	Walter Micheli
		gli assessori effettivi:	Giuseppe Agrimi
			Tarcisio Andreolli
			Luca Carli
			Alberto Crespi
			Remo Jori
			Mario Malossini
	Vigilio Nicolini		
	Claudia Piccoli		
	Riccardo Ricci		

Assenti gli assessori effettivi: **Ass. Carli.**

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti dott. **Franco Zeni**.
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta dott. **Renzo Leonardi**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Non soggetta alla registrazione
nella Corte dei Conti



Il Relatore comunica:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

la Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 21 dicembre 1987 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto alla Commissione del D.E.P. il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Canneto di Levico" ricadente nel C.C. di Levico.

L'area denominata "Canneto di Levico" rappresenta il più vasto lembo di vegetazione perilacuale del lago omonimo; è un'importante stazione di sosta e nidificazione per numerose ed interessanti specie di uccelli acquatici, alcune delle quali di particolare rarità e valore scientifico, come Migliarino di palude, Svasso maggiore (nidificanti), Pettazzurro, Falco pescatore (di passo). L'area riveste inoltre rilevante valore per la notevole varietà di specie vegetali esclusive degli ambienti palustri, come *Nymphaea alba*, *Nuphar luteum*, *Potamogeton perfoliatus*.

In data 7 marzo 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986

n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Levico Terme, al Comprensorio Alta Valsugana ed al Comitato agricolo comprensoriale Alta Valsugana, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati accettavano il principio di tutela del biotopo ed i vincoli imposti, proponendo altresì un ampliamento della superficie posta a tutela fino al confine catastale di Tenna, con la condizione che in tale area sia permessa la balneazione.

In data 24 maggio 1988 la Commissione, visti i pareri favorevoli espressi da Comune, Comprensorio e CAC propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Canneto di Levico", per una superficie di ha 12.35 come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge.

d e l i b e r a

ART. 1 - Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo le pp.ff. nel C.C. di Levico:

749, 759/1, 759/2, 759/3, 760, 763/1, 763/2, 764, 767, 768, 771, 772, 775, 776, 779/1, 779/2, 780, 783, 784, 783, 789, 790/1, 790/2, 791/1, 791/2, 795, 796, 797/1, 797/2, 800, 801, 804/1, 804/2, 804/3, 805/1, 805/2, 805/3, 808, 809, 812, 813, 816, 817, 941/1, 945/2, 945/3, 946, 947, 948, 953/1, 953/10, 953/11, 953/12, 953/13, 953/15, 953/21, 7712, 7716.

ART. 2 - L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali per cui è permesso:

- nella peccata mista con altre specie

forestali, la selvicoltura, sulla base di uno specifico piano di coltura, utilizzando tecniche di taglio, allestimento ed esbosco adeguate al mantenimento delle peculiarità naturalistiche. I popolamenti edificati con specie igrofile dovranno evolversi naturalmente senza l'intervento dell'uomo.

- per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo potranno essere attuati tutti gli interventi previsti da uno specifico piano interdisciplinare, approvato dal Servizio Parchi e Foreste demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari del biotopo è tuttavia necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale, che comporta necessariamente l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare o danneggiare piante e funghi di qualsiasi specie, salvo che per motivi scientifici e di conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;
- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali od organiche, che possano innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio

telefonico;

- il servizio a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- la balneazione lungo le sponde e nell'acqua antistante il canneto, nonché l'uso di natanti di qualsiasi genere;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario, affittuario o possessore ad altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;

ART. 3 - La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;

ART. 4 - Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

-.-.-.-

GN/rg/dg

Adunanza chiusa ad ore 10.15

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Pierluigi Angeli**

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to dott. **Franco Zeni**

IL DIRIGENTE
f.to dott. **Renzo Leonardi**

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO

Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....

IL DIRIGENTE SOST.
f.to dott. **Franco Debiasi**

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Esercizio finanziario 19.....
Visto ~~e prenotato l'impegno al capitolo~~.....
..... del Bilancio 19.....
(n. ~~impegno~~.....)
~~a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979 n. 7.~~
Trento, 10 agosto 1988

IL DIRIGENTE
~~P. f.to dott. Piergiorgia Pegorari~~
f.to dott.^{ssa} **Fulvia Deanesi**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nei modi di legge, all'Albo Pretorio della
Provincia in data 7 agosto 1988
e che non sono pervenuti reclami.

IL DIRIGENTE
f.to dott. **Renzo Leonardi**

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addi

Atti della Provincia di Trento
Registro Foglio
IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE
.....
*Non soggetta alla registrazione
nella Corte dei Conti.*

Per copia conforme all'originale

Trento, 10 AGO. 1988

IL DIRIGENTE

~~dott. Renzo Leonardi~~

dott. Fulvio Dalpiáz

